



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  
Via Garibaldi 75 - 43100 PARMA

## ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 22 luglio 2011

Deliberazione n. 20

**OGGETTO:** Indirizzi per l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 30.7.2010, n. 122.

*Assessori delle Regioni:*

*Piemonte:* ROBERTO RAVELLO  
*Lombardia:* DANIELE BELOTTI  
*Emilia-Romagna:* ALFREDO PERI  
*Veneto:* MAURIZIO CONTE

*Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato*

STRUTTURA COMPETENTE:

Direzione  
Il Direttore  
Dott. Ing. Luigi Fortunato

*L'atto si compone di n. 5 pagine, di cui n. \_\_\_/\_\_\_ pagine di allegati, parte integrante*

VISTO il D.lgs. 112/1998;

VISTO l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 02.08.2001;

CONSIDERATO che il D.L. 78/20100, convertito in legge 122/2010, richiamato in oggetto, interviene sensibilmente su numerose e diversificate materie che riguardano la gestione del personale, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai limiti e a nuove restrittive regole in tema di trattamento economico dei dipendenti e della contrattazione integrativa, sia per quanto riguarda il personale di comparto che per il personale dirigente, e più precisamente con l'art. 9:

- al comma 1, che stabilisce che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della pubblica amministrazione, tra cui figurano le Regioni e, di conseguenza i loro Enti strumentali, non può superare in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;
- al comma 2, che a decorrere dall'1.1.2011 e sino al 31.12.2013, stabilisce che i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della pubblica amministrazione, tra cui figurano le Regioni e, di conseguenza i loro Enti strumentali, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;
- al comma 2 bis, che a decorrere dal 1° Gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 stabilisce che nelle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, di cui fanno parte anche le Regioni e, di conseguenza i loro Enti strumentali, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- al comma 3, che stabilisce che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge sopra citato nelle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della pubblica amministrazione, tra cui figurano le Regioni e, di conseguenza i loro Enti strumentali, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione a loro favore di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi;
- al comma 28, che detta norme per il contenimento della spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile;

Precisato che le disposizioni del comma 28 dell'art. 9, sopra richiamato, non si applicano in via diretta alle Regioni ma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali le Regioni devono adeguarsi;

Visti, della stessa L. 122/2010 in oggetto richiamata:

- l'art. 14, comma 7, che sostituisce il comma 557 e inserisce i commi 557-bis e 557-ter all'art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 e successive modifiche che dettano disposizioni ai



fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in ordine alla riduzione delle spese di personale;

- l'art. 14, comma 9, che sostituisce il comma 7 dell'art. 76 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, che fa divieto agli Enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale; gli Enti che rispettano invece tale parametro possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente a decorrere dall'anno 2011 con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010;

Richiamata la D.D. n. 180/2011;

Considerato che, ai fini di fornire opportuni indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica,

- occorre dare applicazione alla normativa sopra richiamata, nell'ambito concesso a questa Agenzia, quale Ente strumentale delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, in attesa che le medesime Regioni stabiliscano unitariamente specifici indirizzi applicativi per questa Agenzia;
- questa Agenzia, in assenza degli specifici indirizzi unitari sopra ricordati, ritiene coerente aderire agli indirizzi che la Regione Emilia Romagna dovesse deliberare in materia, sulla base ed in linea di continuità con quanto adottato da questa Agenzia su altre problematiche di personale;
- nelle more degli indirizzi sopra richiamati, appare congruente fare riferimento a quanto previsto dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative nella seduta del 10 febbraio 2011 trasmesso ai Presidenti delle Regioni con nota prot. 741/CIPERS del 18 febbraio 2011 concernente: "Interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome e del servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122" (d'ora in avanti denominato *Nota interpretativa*) che definisce univoche direttive interpretative sugli aspetti applicativi delle disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di contenimento generale delle spese di personale, onde favorire un'omogeneità di attuazione da parte delle amministrazioni regionali, fermi restando gli ulteriori indirizzi applicativi che saranno eventualmente diramati sull'argomento;

Preso atto della circolare emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato prot. 35819 del 15 aprile 2011, registrata dalla Corte dei Conti in data 15 giugno 2011 "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che interviene ulteriormente su alcuni aspetti applicativi della normativa, oltre ad introdurre principi applicativi della norma non trattati dalla nota interpretativa delle Regioni;

Evidenziato che, con il D.L. 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, sono stati introdotti principi e contenuti che integrano e modificano i contenuti della legge 122/2010 sulle problematiche di personale, i cui effetti non sono ancora stati interamente valutati, ma che in ogni caso intervengono sulla materia oggetto di questo provvedimento;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di indirizzo dell'AIPO, alla unanimità dei componenti

## **DELIBERA**

1. di stabilire che, nelle more di specifici indirizzi unitari formulati di intesa con le quattro Regioni costituenti AIPO, l'Agenzia potrà aderire agli eventuali indirizzi che la Regione Emilia-Romagna dovesse deliberare in materia di contenimento della spesa per l'impiego pubblico di cui alla manovra finanziaria risultante dal D.L. 78/2010 e relativa legge di conversione n. 122/2010, sulla base ed in linea di continuità con quanto già adottato precedentemente in tema di problematiche gestionali del personale;
2. di stabilire altresì che:
  - a) fino alla emanazione degli indirizzi sopra richiamati, l'Agenzia farà riferimento a quanto previsto dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative nella seduta del 10 febbraio 2011, allegato A al presente atto e che ne è parte integrante e sostanziale, trasmesso ai Presidenti delle Regioni con nota prot. 741/CIPERS del 18 febbraio 2011 concernente: "Interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome e del servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122", che definisce univoche direttive interpretative sugli aspetti applicativi delle disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di contenimento generale delle spese di personale, onde favorire un'omogeneità di attuazione da parte delle amministrazioni regionali e quindi dei loro Enti strumentali, fermi restando gli ulteriori indirizzi applicativi che saranno eventualmente diramati sull'argomento;
  - b) nei contenuti non trattati dalla nota interpretativa, di cui alla precedente lettera a), si farà riferimento a quanto previsto nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato prot. 35819 del 15 aprile 2011, registrata dalla Corte dei Conti in data 15 giugno 2011 "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122", richiamata in premessa;
3. di dare mandato alla Direzione di procedere alla applicazione di quanto deliberato nel presente atto e di procedere altresì ai necessari interventi integrativi/correttivi legati alla necessaria applicazione di quanto previsto dal D.L. 98/2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, richiamati in premessa, nelle more di un eventuale ulteriore atto di indirizzo applicativo da approvare in una prossima seduta del Comitato di indirizzo, alla luce di quanto sarà elaborato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
4. di approvare contestualmente gli indirizzi da fornire alla delegazione trattante aziendale di parte pubblica per quanto riguarda la contrattazione integrativa aziendale per l'anno 2011, sulla base dei contenuti del documento inviato al Presidente della delegazione trattante, allegato al verbale della odierna seduta;
5. di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. rappresentative e alla RSU aziendale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.



**IL PRESIDENTE**

Alfredo Peri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alfredo Peri", written over the printed name.

Il segretario verbalizzante

Paola Montali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola Montali", written over the printed name.